

**ATTO DI AVVISO  
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Bis, con ordinanza n. 6115 depositata il 01.06.2018, con riferimento al ricorso rg. n. 1148/2018 proposto dal Sig. Stefano Astuto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)", mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di ricorso e gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Alla luce di quanto precede, si richiede la pubblicazione, con inserimento sul Sito Web dell'Amministrazione, di quanto segue.

**1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Bis - Ricorso r.g. n. 1148/2018.

**2. NOME DEL RICORRENTE:**

Stefano ASTUTO, C.F. STTSFN92A04A489E, nato ad Atripalda (AV) il 04.01.1992 e residente in Cesinali (AV), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Franco Cardello (C.F. CRDFNC57A01D390T), Damiano Cardello (C.F. CRDDMN85P04D390P) ed Enrico Tortolani (C.F. TRINRC54E27H703O).

**3. AMMINISTRAZIONI INTIMATE:**

- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**4. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO:**

- provvedimento datato 8 novembre 2017 attraverso cui il Sig. Astuto, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017), veniva giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. n. 90/2010;
- Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017 relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- graduatorie relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;
- verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua*;
- norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 45/7-4-1 CC del 28.07.2017;
- direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente,

**5. SUNTO DEL RICORSO:**

Con il ricorso introduttivo ritualmente versato in atti, il ricorrente nel lamentare l'illegittimità del provvedimento di inidoneità agli accertamenti sanitari relativi al concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale

n. 25 del 31.03.2017), impugnava gli atti di cui al punto 4., formulando il seguente motivo di gravame:

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELLE DIRETTIVE TECNICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere.

Infatti, la riscontrata incompatibilità dei valori di composizione corporea (24.8 e dunque >24.2) non trovano riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno si attagliano alla realtà dei fatti.

La bontà delle suddette doglianze sarà percepibile in maniera chiara e diretta visionando la documentazione tecnica prodotta a corredo del presente ricorso e comprovante l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità.

Come già ampiamente esposto in narrativa la corretta analisi della composizione corporea del ricorrente non consente in alcun modo di giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano.

Fatta questa premessa, giova sul punto effettuare un breve *excursus* sul concetto di discrezionalità amministrativa, con specifico riferimento a quella c.d. tecnica.

In ordine al concetto di discrezionalità tecnica, tradizionalmente essa si concreta nell'esame di fatti o situazioni che implicano l'utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Più specificamente, la discrezionalità tecnica si connota per la presenza di una fase di giudizio alla quale, tuttavia, a differenza che nella discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipico della volontà, ossia della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già effettuato a monte la predetta scelta.

Nell'ambito del giudizio eventualmente instaurato, il giudice pur non potendosi sostituire alla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, potrà verificare se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente.

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco.

In buona sostanza, dunque, nel caso dell'esercizio della discrezionalità tecnica, l'amministrazione adotta una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Si sottolinea come anche le decisioni adottate con discrezionalità tecnica siano soggette ad un controllo giurisdizionale.

Come chiarito dal T.A.R. Lazio "***i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.***

***In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura***". (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 10674/2014).

Occorrerà, quindi, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda evidenziare profili di illegittimità dell'azione amministrativa che con riferimento alla valutazione adottata sfocino nell'alveo della illogicità manifesta e della contraddittorietà.

Ebbene, nel caso in parola sono rinvenibili anche i presupposti all'uopo indicati dal Consiglio di Stato, il quale ha asserito come "*il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni della P.A. debba*

*essere svolto extrinsecus, nei limiti cioè della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, e solo quindi se tali valutazioni siano inficiate da vizi logici, da disparità di trattamento, da errori manifesti o da contraddittorietà facilmente rilevabile.*” (Cons. Stato Sez. VI, 11/06/2012, n. 3401).

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati.

Sul punto è bene precisare che l'eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall'esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice amministrativo) di effettuare un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione.

Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Attraverso la figura dell'eccesso di potere, come negli altri casi di invalidità dell'atto amministrativo, il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul “modo” in cui queste sono state effettuate. In particolare, il giudice può verificare la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di regolamento (controllo formale di legalità), la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale di legittimità), la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche.

Nel caso in parola, si ribadisce, sono ravvisabili molteplici figure sintomatiche che rientrano nell'alveo dell'eccesso di potere e dunque v'è tutta la possibilità per il Collegio adito di statuire in favore del ricorrente così da ripristinare la legalità violata dall'azione amministrativa.

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale, in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario.

Il caso posto all'attenzione del Collegio è, peraltro, analogo ad altri oggetto di positiva delibazione, perlomeno in termini di rinnovazione dell'accertamento sanitario.

Sul punto si citano, *ex multis*, le Ordinanze T.A.R. Lazio, n. 12295/2017 e 8129/2016).

Recentemente, sempre su questione simile il T.A.R. Lazio, nell'accogliere il ricorso, ha avuto cura di asserire: “***Va premesso che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.***”

***Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale si registra, tra gli esiti dell'accertamento relativo all'indice di massa grassa effettuato dall'Amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli effettuati dal ricorrente in via autonoma, nell'imminenza delle stesse, uno scostamento di misura tale da non poter essere attribuito alle differenti caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati nelle rispettive circostanze (atto gravato, relativo a test effettuato il 25 gennaio 2017: PBF 25,5%; tests effettuati dal ricorrente nelle date del 17, 27 e 28 gennaio 2017: PBF 21,8%, 21,3%, 21,8%).***

***Oltre a ciò, deve rilevarsi che il ricorrente ha lamentato - come nel caso del presente ricorso - anche l'erronea misurazione della propria altezza, parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo, che incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico***”. (TAR Lazio, sent. n. 8001/2017)

Ed ancora Codesto TAR con la sentenza n. 10892/2017 ha rilevato: “*Considerato che il Collegio con ordinanza n. 9155/2017 ha disposto apposita verifica sulla causa di inidoneità del ricorrente al servizio di polizia accertata dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici tale da comportare la sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, [...]. Considerato che il ricorrente, all'esito delle operazioni di verifica, è risultato in possesso del requisito fisico richiesto ex d.m. n. 207/2015 relativo alla massa grassa corporea la quale è stata accertata in misura prevista sia dalla riferita normativa regolamentare, sia dalla lex specialis. Ritenuto, pertanto, che il ricorso in quanto fondato deve essere accolto, in ragione della accertata illegittimità della*

*causa di esclusione dalla selezione pubblica in questione, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetti d'impugnativa e con ammissione del ricorrente allo svolgimento delle successive fasi della procedura di concorso, dovendosi, per contro, ritenere non suscettibile di positiva definizione la domanda risarcitoria per perdita di chance non avendo il ricorrente comprovato di aver subito un effettivo e concreto pregiudizio dai provvedimenti gravati?*

Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera della struttura sanitaria ASST Melegnano e Martesana – Regione Lombardia, sussiste una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie è di tutta evidenza stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa.

\*

Risulta altresì violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell'art. 97 della Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo - preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità- e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Il procedimento diventa così la forma obbligata dell'azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi che sono coinvolti, in modo favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l'amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative). Infine, nel richiedere la motivazione dell'atto amministrativo, il principio di imparzialità tende a sottrarre alla decisione amministrativa ogni carattere di arbitrarietà. L'atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'Amministrazione si palesano, nel caso che qui ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

Invero, in considerazione del dato incontrovertibile relativo ai dati antropometrici del ricorrente ed alle ulteriori valutazioni scientifiche allegate a corredo del presente ricorso e da intendersi quale parte integrante dello stesso, con specifico riferimento agli aspetti aventi carattere squisitamente tecnico, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

Sulla scorta del motivo che precede il ricorrente instava per l'annullamento del provvedimento recante il giudizio di inidoneità.

\*\*\* \* \*\*\*

**Tanto premesso, si ribadisce che la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 01 giugno 2018, n. 6115, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso (rg. n. 1148/2018) da parte dei controinteressati.**

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo devono considerarsi contraddittori tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito degli idonei del concorso per il reclutamento "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)".

Eboli-Roma, 5 giugno 2018  
Avv. Franco Cardiello